



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 13-05-2021	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).
Riferim. Prop. N.27 del 06-05-2021	

L'anno **duemilaventuno** del giorno **tredecim** del mese di **maggio** alle ore **18:50** e seguenti, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 13, della L.R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

CONTI ANGELO	SINDACO	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
VALLONE MARIA PIERA	VICE SINDACO	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
NOBILE GIORGIO	ASSESSORE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
LOMBINO GUGLIELMO GIUSEPPE	ASSESSORE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA
RUNFOLA CARMELO	ASSESSORE	PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**

Presiede il SINDACO, **Angelo Conti**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Antonino Russo in video conferenza**

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 06-05-2021

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

RILEVATO che ai sensi dell'art.151 del D.lgs 267/2000 entro il 31 dicembre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO l'art.107 c.2, D.L. 17 marzo 2020 n.18, come modificato dall'art.106 c.3-bis, D.L. n.34/2020, che dispone: " Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale viene disposto il differimento del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2021;

VISTO altresì, il Decreto Legge " Sostegni" del 22/03/2021 n.41 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021, con il quale viene disposto l'ulteriore differimento del termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021;

VISTO il D.L. n. 56 del 30.04.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30.04.2021, all'art. 3 comma 2 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) con il quale è stato differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 30 aprile 2021 al **31 maggio 2021**;

PREMESSO CHE il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa ;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, sia negli schemi di cui al DPR 194/1996 che negli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base a quanto concordato con i Responsabili dei settori, allegati e sottoscritti dagli stessi, nonché, in ultimo, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale in data 30/04/2021, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023, anche se difficilmente prevedibili a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 a cui ancora siamo sottoposti;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 12 ottobre 2020 con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione esercizio 2019;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 27 novembre 2020 con cui è stato approvato il Ripiano del disavanzo proveniente dal Rendiconto di gestione esercizio 2019;

CONSIDERATO CHE ad oggi il Rendiconto di gestione esercizio 2020 non è stato approvato in quanto si sta procedendo al riaccertamento ordinario dei residui e che, solo successivamente alla sua approvazione, si potranno rilevare eventuali refluenze sul Bilancio di previsione 2021/2023, relativamente al F.P.V. nonché al F.C.D.E. ed anche sul prospetto relativo al presunto risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che risulta necessario dotare l'Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l'attuazione piena del principio contabile n°16 - Principio della competenza finanziaria - che testualmente recita.

... Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da

un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

... Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 del TUEL.

Visti i decreti relativi al riparto delle quote del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come integrato con le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto in particolare quanto indicato nella nota metodologica, approvata nella Conferenza Stato Città del 1 dicembre 2020, relativa al riparto della quota a "saldo" per il 2020 della quale si riportano gli estratti più significativi:

"In proposito, si richiama il comma 2 dell'articolo 154 del disegno di legge di bilancio 2021 (A.C.2790) , che prevede, tra l'altro, che le risorse del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 14 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In altri termini le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte anche alle esigenze connesse al COVID-19 nel 2021."

CONSIDERATO che dal 2021 gli enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) sono tenuti a iscrivere sul bilancio 2021/2023 uno specifico accantonamento denominato «fondo di garanzia debiti commerciali» (Fgdc), istituito con legge 145/2018 e correlato al ritardo dei pagamenti accumulati dagli enti.

Questo obbligo riguarda quindi gli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e/o quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), o le cui informazioni trasmesse non risultano perfettamente elaborate dagli applicativi e che trovano nelle situazioni contemplate dal comma 859 della legge 145/2018, ovvero:

a) debito commerciale residuo rilevato al 31 dicembre 2020 non ridotto di almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; queste misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

È bene rammentare che l'indicatore di riduzione del debito pregresso misura il rapporto tra gli importi dello stock dei debiti a fine esercizio e l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti considera le fatture scadute nell'esercizio (pagate e non pagate) e le fatture pagate nell'esercizio prima della scadenza.

L'obbligo di costituzione del Fgdc avrebbe dovuto interessare gli enti già dall'esercizio 2020, ma il comma 854 della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) ha posticipato il termine al 2021.

Dopo aver aggiornato le risultanze della Pcc, se si verificano le condizioni di cui al comma 859, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, nel rispetto del comma 562, a iscrivere nella parte corrente del proprio bilancio il Fgdc (missione 20, programma 03, codice U.1.10.01.99.999) sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- 1) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 4) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

È inoltre da segnalare che il comma 863, come modificato dal DI 34/2019, ha introdotto un correttivo finalizzato ad alleggerire l'incidenza di questo accantonamento sul bilancio, prevedendo che dagli stanziamenti per acquisto di beni e servizi siano detratti quelli che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.

Nel caso del Comune di Valledolmo la percentuale accantonata è pari al 3% degli stanziamenti previsti per l'acquisto di beni e servizi al netto delle somme correlate a specifiche entrate collegate alla spesa. L'importo calcolato è pari ad € 24.731,90.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 11 del 24/03/2021 con la quale sono state determinate, per l'esercizio 2021, le aliquote e le detrazioni sull'IMU;

VISTA la proposta di Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2021 con la quale è stato sottoposto, per l'esercizio 2021, il Regolamento per l'applicazione e la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale - Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021 -Comune di Valledolmo

DATO ATTO che le tariffe TARI verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione con successivo specifico atto unitamente al PEF 2021 nella considerazione che il Decreto Legge "Sostegni" n.41 del 22/03/2021 ha differito il termine ultimo per l'approvazione del PEF 2021 e relative Tariffe al 30 giugno 2021 sganciando di fatto la scadenza per l'approvazione, con quella prevista per il bilancio di previsione fissata per il 31 maggio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16/02/2021 avente ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2021";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22/02/2021 con la quale è stato deliberato ai sensi del D.L. 55 del 28/02/1993, la verifica delle quantità e delle qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza sovvenzionata ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie anno 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23/02/2021 con la quale è stato approvato l'elenco dei beni immobili del Comune da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23/03/2021 con la quale è stato approvato lo schema di programma biennale degli acquisti di forniture e servizi del Comune di Valledolmo per il biennio 2021/2022;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla Giunta comunale atto deliberativo n° 14 del 31/03/2021 e che è stato pubblicato all'albo pretorio online, così come prescrive la normativa in materia di opere pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 13/04/2021 avente ad oggetto "Verifica eccedenze di personale";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2021 avente ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 e Piano annuale assunzioni 2021";

DATO ATTO che il Comune di Valledolmo non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che per l'anno 2021 si confermano le stesse tariffe a domanda individuale dell'anno precedente;

DATO ATTO che, per effetto del disposto di cui all'art. 1, commi 819 e ss., della legge di bilancio 2019 (legge 28 dicembre 2018, n. 145) non trovano più applicazione, a decorrere dall'esercizio 2019, le regole del pareggio di bilancio previste dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 463 e seguenti), in vigore fino al 2018;

VISTO l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

VISTO il prospetto previsto dal comma 712 dell'art. 1 della Legge 208/2015, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato dal comma 711, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2022-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale contestualmente alla presente proposta;

SI DA ATTO che non è stato allegato al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 il piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) in quanto non si prevedono incarichi da affidare nel corso del 2021 e di conseguente non è stato determinato il tetto massimo di spesa;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio comunale N. 5 del 12/02/2018;

VISTO pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

VISTO lo schema di calcolo relativo all'accantonamento obbligatorio al F.C.D.E. da inserire nell'annualità 2021 per l'importo di parte corrente pari ad € 444.768,43;

CONSIDERATO che gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno trasmessi ai Consiglieri Comunali per consentire le proposte di emendamento, nonché all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- 2) **APPROVARE**, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2022-2023;
- 3) **PROPORRE** all'approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui ai punti 1 e 2, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- 4) **DARE ATTO** che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
- 5) **DI SUBORDINARE** l'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 del TUEL.
- 6) **TRASMETTERE** gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- 7) **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gioacchino Di Baudo
(Firmato elettronicamente)

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' tecnica

Valledolmo, 13-05-2021

Il Responsabile del Settore

Dott. Giocchino Di Baudo

(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Valledolmo, 13-05-2021

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giocchino Di Baudo

(Firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

-**VISTA** la superiore proposta di deliberazione;

-**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, di cui all'art.12 della L.R. 23.12.2000 n.30;

- **CON VOTI UNANIMI E PALESI** dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui di seguito si intende integralmente trascritta.

RAVVISTATA l'urgenza e la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 12 – comma 2° - della L.R. n. 44 del 03.12.1991;

CON VOTI UNANIMI E PALESI dei presenti e votanti, resi per alzata e seduta,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Maria Piera Vallone
(Firmato digitalmente)

IL SINDACO
Angelo Conti
(Firmato digitalmente)

IL Segretario Comunale
Antonino Russo
(Firmato digitalmente)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al al num.

Valledolmo,

Il Resp.le della pubblicazione

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi

Valledolmo,

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-05-2021

perchè dichiarata immediatamente esecutiva

Valledolmo, 14-05-2021

Il Segretario Comunale

Antonino Russo

(Firmato digitalmente)